

Spett.le

**CLIENTI BUSINESS
Vs. Sede**

Oggetto: Novità Fiscali – Detraibilità IVA Art.2 D.L. 50 del 24/04/2017

Gent.mo Cliente,

Con l'art.2 del D.L.50/2017 sono stati rettificati gli artt. 19 e 25 del DPR633/72 che prevedono la modifica dei tempi con cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, per le fatture ricevute con data documento pari o successiva al 01/01/2017

In particolare è stato stabilito che *“Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”*

Quindi per le sole fatture ricevute con data documento a partire dal 01/01/2017 la detraibilità dell'imposta è applicabile al massimo con la dichiarazione IVA annuale dell'anno del documento.

In particolare si possono prevedere 3 scenari:

PRIMO SCENARIO

Data registrazione > 31/12 anno fattura, Data competenza IVA > 31/12 data fattura e data registrazione < data dichiarazione IVA

Si pongano come esempio i seguenti dati:

- Data registrazione: 05/01/2018
- Data documento: 10/12/2017
- Data competenza IVA: 05/01/2018
- Data presentazione dichiarazione: 30/04/2018

In questi casi la data competenza IVA dovrebbe essere posta, tipicamente, al 31/12 dell'anno della data documento. In tale condizione, il movimento viene incluso nella liquidazione IVA annuale, ma non nella liquidazione IVA del mese di Dicembre.

Se non si vuole modificare la data competenza IVA occorre impostare il codice IVA come totalmente indetraibile.

SECONDO SCENARIO

Data registrazione > Data presentazione dichiarazione, Data competenza IVA > 31/12 data fattura

Si pongano come esempio i seguenti dati:

- Data registrazione: 11/01/2018
- Data documento: 10/12/2017
- Data competenza IVA: 11/01/2018
- Data presentazione dichiarazione: 10/01/2018

Per una corretta registrazione, in questo caso, il codice IVA deve essere totalmente indetraibile.

TERZO SCENARIO**Anno data competenza IVA = Anno data fattura, Data registrazione > Data presentazione dichiarazione**

Si pongano come esempio i seguenti dati:

- Data registrazione: 11/01/2018
- Data documento: 10/12/2017
- Data competenza IVA: 31/12/2017
- Data presentazione dichiarazione: 10/01/2018

Nella condizione esposta, il movimento IVA non deve avere alcun effetto sull'anno del documento, quindi è corretto utilizzare un codice IVA fuori campo.

Come regola generale, occorre riportare le operazioni registrate in anno successivo all'interno della liquidazione IVA annuale, operando nel seguente modo:

- Stampare le liquidazioni di tutti i mesi/trimestri in definitivo prima di registrare le operazioni nell'anno successivo
- Registrare le operazioni nell'anno successivo con competenza anno precedente
- Stampare la liquidazione annuale.

In alternativa è possibile operare nei seguenti modi:**1. Liquidazione di Dicembre o quarto trimestre a credito**

Se la liquidazione del mese di Dicembre o del quarto trimestre è a credito è possibile:

- Fino alla data di comunicazione liquidazione IVA (28/02) registrare le operazioni con data registrazione e data competenza IVA riferite all'anno della data documento (Quindi entro il 31/12).
- Prima di calcolare la comunicazione liquidazione IVA, con apposito programma, stampare in definitivo la liquidazione del mese di Dicembre o del quarto trimestre
- Calcolare la comunicazione liquidazione IVA
- Registrare, le operazioni successive alla comunicazione liquidazione IVA, con data registrazione nuovo anno e data competenza IVA anno precedente (anno data documento) in modo da poterle riportare in liquidazione annuale.
- I movimenti, registrati dopo la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono essere registrati tutti con aliquote indetraibili, con data registrazione e data competenza IVA al nuovo anno.

2. Liquidazione di Dicembre o quarto trimestre a debito

- Se la liquidazione di Dicembre o del quarto trimestre (Autotrasportatori, ecc.) è a debito:

- o Fino alla data di versamento registrare le operazioni con data registrazione e data competenza IVA riferite all'anno della data documento.
- o Stampare in definitivo la liquidazione del mese/trimestre
- o Registrare, le operazioni successive alla comunicazione liquidazione IVA, con data registrazione nuovo anno e data competenza IVA anno precedente (anno data documento) in modo da poterle riportare in liquidazione annuale.
- o I movimenti, registrati dopo la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono essere registrati tutti con aliquote indetraibili, con data registrazione e data competenza IVA al nuovo anno.
- Se l'azienda ha optato per il regime trimestrale Art.7 DPR 542/99:
 - o Fino alla data di comunicazione liquidazione IVA (28/02) registrare le operazioni con data registrazione e data competenza IVA riferite all'anno della data documento (Quindi entro il 31/12).
 - o Prima di calcolare la comunicazione liquidazione IVA, con apposito programma, stampare in definitivo la liquidazione del mese di Dicembre o del quarto trimestre
 - o Calcolare la comunicazione liquidazione IVA
 - o Registrare le operazioni successive con data registrazione nuovo anno e data competenza

IVA anno precedente (anno data documento) in modo da poterle riportare in liquidazione annuale. o I movimenti, registrati dopo la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono essere registrati tutti con aliquote indetraibili, con data registrazione e data competenza IVA al nuovo anno

Restando a Sua completa disposizione e in attesa di riscontro, l'occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti e i nostri migliori auguri di Buone feste.

OTG Informatica Srl